

DETERMINA 31 LUGLIO 2014

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 17 DICEMBRE 2008, ARG/GAS 185/08)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) ha definito le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete;
- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS);
- con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;
- in data 21 luglio 2011 l'Autorità ha approvato il Testo integrato morosità gas o TIMG, Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11;

- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con le determinazioni n. 7/2013 e n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML tese a recepire rispettivamente alcune delle disposizioni approvate dall'Autorità con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e la standardizzazione degli scambi informativi connessi alla prestazione di *switching*;
- con la determinazione n. 1/2014 del Direttore della Direzione Mercati (di seguito: determinazione n. 9/2013) sono state, infine, approvate *inter alia* modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML per ricomprendere la standardizzazione di alcuni scambi informativi previsti dal TIMG relativamente agli effetti sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (di seguito: PdR).

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2013, anche in ragione dell'aumento dei casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali disciplinati dal TIMG, da più parti è stata avanzata l'esigenza di procedere alla definizione degli scambi informativi concernenti le richieste di sospensione della fornitura per morosità, gli interventi di interruzione della fornitura e le c.d. cessazioni amministrative, di ogni tipologia ad oggi prevista dalla regolazione;
- le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione stabiliscono, al comma 7.2, lettera b), che i tracciati informativi approvati siano adottati al più tardi entro sessanta giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi;
- le proposte di modifica ed integrazione sono state condivise nell'ambito del Gruppo di lavoro, dal quale è emersa l'opportunità di prevedere delle tempistiche di adozione congrue, in deroga a quanto dettato dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, vista la numerosità dei tracciati informativi da implementare e la complessità propria della materia in questione;
- con segnalazione in data 30 luglio 2014, prot. Autorità 21602 le associazioni Anigas, Assogas e Federutility hanno richiesto che, per le motivazioni di cui al precedente punto, i nuovi flussi informativi entrino in vigore decorsi almeno otto mesi dalla data di pubblicazione della presente determina;
- nella riunione del 31 luglio 2014, l'Autorità ha valutato tali criticità, ritenendo ragionevoli gli argomenti rappresentati, con la conseguente opportunità di riconoscere, anche in deroga ai tempi fissati dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, termini adeguati con le specificità che caratterizzano le suddette tematiche;
- pertanto, l'Autorità ha incaricato il Direttore della Direzione Mercati di darne notizia nell'ambito della presente determinazione, definendo a tal fine un termine congruo con quanto sopra valutato.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni di quanto già disciplinato dalle Istruzioni Operative e dallo Schema XML, di cui alla determinazione n. 1/2014, al fine di ricomprendere la standardizzazione delle seguenti:
 - (i) sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG, ossia delle richieste di chiusura del punto per morosità e di esecuzione dell'intervento di interruzione;
 - (ii) cessazione amministrativa, ossia:
 - cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile (ai sensi del TIMG);
 - cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (ai sensi del TIMG);
 - cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile (ai sensi del TIMG);
 - cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04);
- in particolare, con riferimento all'ordine di priorità indicato dall'utente ai fini del computo delle diverse capacità settimanali ($CSS_{i,m}$ e $CIS_{i,m}$) previste dal TIMG, sia utile stabilire che:
 - (iii) sia un numerico sequenziale, non obbligatoriamente un progressivo;
 - (iv) qualora non indicata, la priorità venga determinata dall'impresa di distribuzione in ragione dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste;
- con lo scopo di permettere la gestione di più invii, nel caso in cui una richiesta riportasse una priorità già indicata per una trasmessa precedentemente, l'impresa di distribuzione proceda dando la priorità a quest'ultima, ma inserendo la precedente prima di una con priorità inferiore, anche se inviata anteriormente; per quanto concerne i tentativi di chiusura effettuati dall'impresa di distribuzione, sia opportuno definire che le cause di mancato intervento debbano riferirsi solo all'ultimo tentativo effettuato;
- sia appropriato permettere all'utente di annullare le richieste di chiusura del punto per morosità e di esecuzione dell'intervento di interruzione, soprattutto per tener conto del possibile cambiamento dello stato del PdR;
- sia necessario modificare il flusso relativo alla prestazione di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per ricomprendere la casistica in cui, ai sensi della regolazione vigente in materia, la richiesta possa essere trattata dall'impresa di distribuzione come una revoca della richiesta di chiusura del punto; peraltro, è stata prevista la possibilità di gestire la richiesta di riattivazione pervenuta oltre l'orario limite individuato dal TIMG sostanzialmente alla stregua di una revoca nel caso in cui l'intervento di chiusura non sia ancora stato effettuato e l'impresa di distribuzione sia in grado di intercettarlo, introducendo per il campo esito la dicitura "con revoca";
- con riferimento alla cessazione amministrativa, per la quale la regolazione riconosce un tempo massimo per la correzione degli errori materiali, sia indispensabile stabilire che, in tali evenienza, l'utente sia tenuto a rinviare i flussi di richiesta

inserendo il “codice pratica distributore” restituito dall’impresa di distribuzione con il flusso di verifica dell’ammissibilità.

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. in relazione alle tempistiche di adozione, di stabilire, in coerenza con le indicazioni ricevute dall’Autorità nei termini di cui in motivazione, che quanto approvato entri in vigore a partire dall’1 aprile 2015;
4. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 31 luglio 2014

Il Direttore
Federico Boschi